

Alp

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER GLI STUNTMAN**

**IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DI FILMATI E PRODOTTI AUDIOVISIVI
DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA E MULTIMEDIALE**

Tra

Confartigianato Cinema e Audiovisivo rappresentata dal Presidente Corrado Azzollini, da una delegazione composta da Mario Perchiazzi e Flora Fiume, e dal Responsabile del Sistema Imprese Guido Radoani.

Assistita da **Confartigianato Imprese** rappresentata dal Presidente Marco Granelli, dal Segretario Generale Vincenzo Mamoli, coadiuvati dal Direttore delle Politiche Sindacali e del Lavoro Riccardo Giovani, dal Responsabile dell'Unità Operativa Contrattazione Collettiva Fabio Antonilli.

CNA Cinema e Audiovisivo rappresentata dal Presidente nazionale CNA Cinema e Audiovisivo Gianluca Curti, dal Delegato alle Relazioni sindacali Presidenza Nazionale CNA Cinema e Audiovisivo Emanuele Nespeca e da Sabina Russillo Referente nazionale CNA Cinema e Audiovisivo.

Assistita dalla **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA**, rappresentata dal Presidente Dario Costantini e dal Segretario Generale Otello Gregorini, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali Maurizio De Carli e Angelo Cicerone Ufficio Politiche Contrattuali.

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI rappresentata dal Presidente Dott. Giacomo Basso e dal Direttore generale Dott. Pierpaolo De Angelis e con l'intervento del Responsabile Nazionale dell'Area Manifatturiero CASARTIGIANI Maurizio Pucceri.

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI - rappresentata dal Presidente Stefano Fugazza, dal Vice Presidente Vicario Orazio Platania, dal Vice Presidente Alessandro Limatola e dai Sigg. Ernesto Iemmolo, Giuseppe Megliola, Luigi Quaranta, Francesco Petrolillo, Ruggero Go, Adolfo Giampaolo, Brama Maurizio, Corbella Massimo, Bonaldi Pietro, assistiti dal Segretario Generale Marco Accornero, da Giuseppe Lazzeroni, da Pasquale Maiocco e Paolo Sebaste.

e

SLC-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Riccardo Saccone, dai Segretari Nazionali Sabina Di Marco, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Giulia Guida, assistiti da Umberto Carretti del dipartimento produzione culturale e le Segreterie Territoriali SLC-CGIL e dal componente della Delegazione Nazionale SLC-CGIL Stefano Mioni

FISTEL-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Faraoni, e dalla Segreteria Nazionale composta da Paolo Gallo, Laura Ferrarese e dagli operatori nazionali Nicola Pellicano e Roberto Di Francesco, assistiti dalle Segreterie territoriali.

Guido Radoani

Umberto Carretti

[Handwritten signature]

UILCOM-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Salvo Ugliarolo, dai Segretari nazionali Roberta Musu, Rossella Manfrini, Pierpaolo Mischi, Luciano Savant Levra, dai coordinatori nazionali Roberto Corirossi, Francesco Melis, dalla delegazione di Stunt-Coordinator e Stuntmen, Maria Gnechi, Claudio Pacifico, Gabriele Ragusa, Bruno Verdirosi, dalle segreterie territoriali e dalla delegazione dei lavoratori.

PREMESSA

Le Parti convengono di disciplinare e regolamentare le figure professionali degli Stuntman, e quindi di definire nel presente CCNL la parte specifica ad essi relativa.

Nell'ambito dell'obiettivo, condiviso dalle Parti, di regolamentare tutte le figure professionali presenti sul Set e addivenire a un contenitore contrattuale di filiera che comprenda tutto il settore cine audiovisivo, per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla parte comune che dovrà essere sottoscritta in via successiva dalle Parti.

Transitoriamente si rimanda, per le parti qui non regolamentate, agli altri CCNL del settore che saranno allineati, come previsto dalla nota a verbale n.1 del presente contratto, al CCNL delle Troupes, in corso di definizione, per giungere infine alla regolamentazione complessiva del Set e al CCNL del settore cine audiovisivo, pur con le parti speciali per ciascuna area di attività.

ART. 1 – CLASSIFICAZIONE

Deve intendersi per STUNTMAN colui che compare sulla scena quale elemento complementare della medesima svolgendo ruoli anche d'azione che richiedono una specifica preparazione atletico/acrobatica, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire anche inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.

Le figure base della categoria STUNTMAN sono:

Stunt Performer è la figura che si occupa dell'esecuzione delle scene d'azione. Tale figura si forma negli anni attraverso un lungo percorso sportivo, di numerose attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ginnastica acrobatica, nuoto, tuffi, subacquea, equitazione, scherma, guida sportiva di auto e moto. Le suddette attività verranno poi completate attraverso lo studio e la pratica di tecniche specifiche esistenti per l'uso cinematografico. Lo Stunt Performer è una figura professionale che necessita e a cui è richiesta una forma fisica ottimale, con grande capacità di concentrazione e controllo, nonché capacità attoriali.

Stuntman Coordinator è la figura che si occupa della organizzazione, della valutazione del rischio, attraverso la compilazione del risk assessment e della sicurezza delle scene d'azione, in armonia con la Produzione, il Regista, la Sceneggiatura e il Budget ed individuare e guidare tutti gli Stunt Performer e tutte le figure necessarie per lo svolgimento delle scene d'azione: Sword Master, Stunt Head Rigger, Stunt Rigger, Horse Master, Dive Master, Drive Master, Fight Master, Military Supervisor. Tale figura si forma negli anni attraverso un lungo percorso da Stunt Performer, esercitando tutte le discipline legate alla suddetta figura. Soltanto dopo aver acquisito tale bagaglio di esperienza, potrà esercitare la professione in qualità di Coordinatore.

Sarà facoltà della Produzione scegliere il coordinatore adatto alle proprie esigenze e valutare se le competenze acquisite siano idonee allo svolgimento del lavoro. La valutazione di tali competenze potrà essere fatta sulla base delle pregresse esperienze concrete e/o certificazioni, qualora presenti, presentate dal candidato. Essendo a conoscenza delle scelte artistiche e di sceneggiatura, raccordandole alle esigenze produttive ed organizzative, tiene conto della continuità narrativa e di immagine del progetto.

Le figure relative di supporto, la cui presenza o meno è decisa dalla Produzione tenuto conto delle esigenze di ripresa, sono:

Assistant Coordinator è colui che coadiuva lo Stuntman Coordinator, qualora necessario, nella gestione dell'unità di azione per quanto riguarda lo studio e l'esecuzione delle scene d'azione. Suddetta figura verrà

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

utilizzata qualora siano presenti più di 20 Stunt Performer e laddove lo Stuntman Coordinator ne giustifichi la presenza.


Stunt Head Rigger (responsabile) è la figura in grado di definire o comprendere un progetto di rigging per le scene d'azione (rigging plot) e di tradurlo in pratica, su indicazione e in accordo con lo Stuntman Coordinator che guida e avalla il progetto stesso. Egli è in grado di individuare le esigenze tecniche che la scena d'azione richiede, sia in termini di attrezzature necessarie – sia a livello quantitativo che qualitativo - sia con riferimento alle soluzioni da adottare per la realizzazione del progetto, definendo, ad esempio, i punti di sospensione, selezionando i materiali da utilizzare (es: moschettoni, truss, motori, carrucole, catene, corde, imbraghi di sicurezza, ecc.), indicando le tecniche da adottare e le tempistiche. Il tutto sempre con il primario obiettivo di garantire la sicurezza dei soggetti coinvolti nella realizzazione della scena d'azione; La sicurezza dei soggetti coinvolti deve prevalere anche rispetto alle esigenze di sceneggiatura della scena stessa e alle esigenze di regia. Lo Stunt Head Rigger, infatti, si assume ed ha la responsabilità di ciò che viene progettato.

Stunt Rigger è un professionista specializzato nella configurazione e nell'installazione di attrezzature di supporto utilizzate nella Produzione cinematografica e nel caso specifico durante le scene d'azione.

Il ruolo dello Stunt Rigger è quello di supportare lo Stunt Head Rigger e lo Stuntman Coordinator ai fini della realizzazione ed esecuzione pratica delle scene d'azione e delle scene che, in ogni caso, richiedono accorgimenti tecnici per la loro creazione e realizzazione effettiva. Lo Stunt Rigger è colui che, sotto la direzione dello Stunt Head Rigger e/o dello Stuntman Coordinator, rende possibile, in termini pratici, la realizzazione dei progetti e delle strutture tecniche necessarie e funzionali allo svolgimento della scena d'azione in funzione delle esigenze di regia.

Lo Stunt Rigger è un professionista dotato di competenze specifiche frutto dell'esperienza maturata nel relativo settore e/o a seguito di corsi tecnici certificati nelle diverse aree. Di seguito viene fornito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di attività riconducibili alle competenze dello Stunt Rigger:

- Carico, scarico e spostamento del materiale richiesto per il corretto svolgimento della scena d'azione;
- Installazione di sistemi di protezioni per lo svolgimento delle scene d'azione quali, ad esempio: montaggio Airbag, creazione di strutture di protezioni con cartoni e/o materassi, fornitura e posizionamento di protezioni per gli attori, fornitura e posizionamento di cavi di protezione;
- Sicurezza: garantire che tutte le strutture di sua competenza funzionali alla realizzazione delle scene d'azione siano progettate ed installate in modo sicuro e stabile e conformi alla Legge. Verificare, laddove i materiali tecnici per la realizzazione della scena d'azione fossero forniti direttamente dalla Produzione o da terzi, che gli stessi siano integri e idonei all'uso cui sono destinati.
- Capacità Tecniche: possedere competenze tecniche nell'utilizzo di attrezzature di sollevamento, sistemi meccanici e hardware specializzato e quindi poter eseguire sistemi di ancoraggio e di imbraghi, usare attrezzature come ascensori e discensori, carrucole, moschettoni, tiranti o altre apparecchiature necessarie e funzionali per la realizzazione delle scene d'azione. Saper gestire e progettare la lavorazione di materiali di vario genere (es: metallo, legno, cemento ecc...) che si renda necessaria per la realizzazione tecnica delle scene d'azione. Saper fornire assistenza allo Stunt Head Rigger e/o lo Stunt Coordinator nella realizzazione di scene che coinvolgano persone fisiche in fiamme.
- Collaborazione con il Team Tecnico: lavorare in collaborazione con altri professionisti del settore cinematografico, come tecnici delle luci, operatori di telecamere e responsabili delle scenografie, per garantire una produzione fluida e ben coordinata. Allo stesso tempo garantire la sicurezza della troupe, ove richiesto dalla Produzione, per gli spostamenti in condizioni e/o ambienti di rischio quali, ad esempio, montagna, fabbriche, luogo con agibilità limitata o difficoltosa, ecc).



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a '3' in the center, and several other initials and signatures on the right.

ART. 2 - FORMAZIONE

In applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 7 dicembre 2017 in tema di "Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo", attuativo dell'art. 35 della L. 14 novembre 2016, n. 220, le parti convengono che avvieranno consultazioni al fine di predisporre apposito regolamento per valutare l'acquisita professionalità nelle varie discipline dei soggetti rientranti nella classificazione di tutti i lavoratori cui all'art.1

Durante questo periodo transitorio della durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, le Parti individueranno i criteri per l'accreditamento, in conformità alle Leggi Nazionali e Regionali (territorialmente applicabili) di enti formativi abilitati al rilascio di apposito attestato di qualificazione professionale sulla base di una concreta ed effettiva formazione delle figure di cui all'articolo 1.

ART. 3 – SCRITTURA INDIVIDUALE

I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono di natura subordinata con contratto a tempo determinato giornaliero, settimanale o mensile, con versamento al fondo previdenziale dello spettacolo, instaurati con la Produzione per le riprese dei prodotti cine-audiovisivi.

Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente contratto non si applica il limite di durata e di proroghe e/o rinnovi di cui all'art. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015.

La scritturazione delle figure di cui all'art. 1 del presente contratto, non può rientrare in contratti di appalto e/o di fornitura di servizi e materiali verso le Società di produzione cine-audiovisiva, salvo che impiegati da società di somministrazione nel rispetto della normativa vigente

Per la scrittura e il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

L'assunzione potrà avvenire anche mediante agenzie di somministrazione o in altre forme lecite garantite dall'ordinamento, nel rispetto della Legge e di tutto quanto previsto nel presente CCNL.

Contenuto del contratto di scrittura individuale

Il contratto di scrittura dovrà risultare da apposito documento, che indicherà, tra l'altro:

- Data di inizio e termine della scrittura. L'effettivo inizio della scrittura dovrà essere comunicato allo scritturato con la stipula del contratto di scrittura normalmente almeno 3 giorni prima dell'inizio delle riprese. Tale termine, in ogni caso, potrà essere derogato ed abbreviato, in caso di esigenze della Produzione legate all'andamento delle riprese.

- L'ammontare del compenso stabilito tra le parti, che non potrà essere inferiore al trattamento economico previsto dal presente contratto.

- Il trattamento economico fuori sede, che dovrà essere indicato distintamente, specificando il compenso e il trattamento per attività fuori sede.


La scrittura dovrà essere redatta in almeno due esemplari, uno dei quali verrà consegnato dall'impresa allo scritturato, che sottoscriverà, a sua volta, il medesimo nella copia destinata all'azienda. Il contratto a tutti gli effetti si considererà perfezionato solamente al momento della suddetta consegna, anche con strumenti digitali.

La scrittura dovrà indicare il ruolo od i ruoli dello Stuntman, compresa l'eventuale specifica di ruoli quale attore.

Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle disposizioni del presente contratto. Resta inteso che nelle lavorazioni regolamentate dal presente contratto prodotte direttamente dalla Società di produzione o da queste realizzate in appalto o in regime di compartecipazione con le emittenti televisive sono vietati i compensi forfettari che modificano in senso sfavorevole al lavoratore il trattamento economico e normativo.

ART. 4 – AUDIZIONI/CASTING

Nel rispetto delle autonomie e delle reciproche e distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni dei lavoratori, le parti concordano sulla necessità di procedere, di norma, alla selezione delle figure previste dal presente contratto necessarie alla realizzazione di una specifica Produzione



attraverso le audizioni che verranno effettuate dal regista o dall'aiuto regista (o da un suo incaricato) e dallo Stuntman Coordinator, laddove siano contemplate scene d'azione, per l'affidamento del ruolo ad interpreti professionisti che abbiano le caratteristiche richieste dalla sceneggiatura e dalla regia.

È fatto divieto di scritturare personale non formato, a svolgere qualsiasi attività di Stuntman, fra i quali, Figurazioni Speciali, Attori.

Le parti concordano che, al fine di permettere una adeguata formazione delle figure alle prime esperienze con le scene di azione, tali figure potranno essere inserite e disciplinate nel prossimo CCNL Generici,

ART. 5 – PROVE

Le giornate di prova e di preparazione (inclusi i location scouting) e di prova delle scene verranno retribuite come le normali giornate lavorative (100%). Le prove costumi/trucco verranno retribuite al 50% della normale giornata lavorativa.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO

La normativa riguardante l'orario dovrà tener presente quanto previsto dal D.Lgs 66/03.

Si ribadisce la necessità di prevedere il riconoscimento di un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore consecutive.

L'orario normale di lavoro giornaliero, considerata la discontinuità della prestazione lavorativa e, comunque, nel rispetto del D.Lgs 66/03 che determina anche le interruzioni fra una giornata lavorativa e l'altra, è di 9h più 1h di pausa. In ogni caso, per produzioni relative a prodotti con particolari costumi e/o make-up, l'orario di lavoro potrà subire variazioni.

I tempi di trucco e vestizione fanno parte dell'orario giornaliero di lavoro.

L'impresa, se possibile, comunicherà l'orario di inizio lavoro allo Stuntman Coordinator almeno 12 ore prima, o comunque nel minor tempo possibile. Lo Stuntman Coordinator, poi, provvederà a contattare i singoli Stuntman che prenderanno parte alle scene previste. Tali comunicazioni potranno avvenire anche tramite posta elettronica.

La/le giornata/e di lavoro potranno essere disdette dalla Produzione. Se il preavviso per la disdetta sarà compreso fra le 96 e le 48 ore dalla data di lavorazione, al lavoratore verrà corrisposta una indennità pari al 50% del compenso della giornata o delle giornate disdette, inclusi i casi oggettivamente imprevisi ed imprevedibili. Qualora il termine della disdetta risulti inferiore alle 48 ore, al lavoratore verrà corrisposto il 100% del compenso, inclusi i casi oggettivamente imprevisi ed imprevedibili.

Data la peculiarità e il rischio insito nel lavoro dello Stuntman, le scene d'azione verranno girate, se possibile, prioritariamente rispetto al programma dell'Ordine del Giorno, previa condivisione con lo Stuntman Coordinator. Si dovrà comunque provvedere a fornire ai soggetti interessati un apposito luogo per l'attesa ed il recupero psico-fisico (es. camerino, roulotte, ecc.) stante la necessità legate alle specificità dell'attività svolta.

Sono salve le ipotesi di sospensione e modifica delle prestazioni, anche in funzione dell'andamento meteorologico del set.

Qualora le prestazioni previste dal piano giornaliero avessero ottenuto l'approvazione del regista prima del completamento dell'orario giornaliero, le figure contrattualizzate per le scene d'azione potranno lasciare il set.


L'orario giornaliero verrà comunicato con almeno 12 ore di anticipo anche con strumenti telematici.

ART. 7 – ORARIO DI LAVORO E COMPENSI

La giornata lavorativa come indicata all'art. 6, del presente contratto, verrà remunerata come emerge dalla allegata tabella con le progressioni temporali ivi previste.

La giornata di lavoro risulta omnicomprensiva di tutti gli istituti contrattuali come da tabella Allegato 1.

Il trattamento economico nelle festività nazionali e per i giorni festivi, escluse le domeniche e le giornate di riposo compensativo, quando non vi sia prestazione di lavoro è pari ad 1/6 della retribuzione settimanale contrattuale individuale.



In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive sopra elencate, escluse le domeniche e i giorni di riposo compensativo, al lavoratore spetta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, con la maggiorazione di lavoro festivo pari al 100%, sia diurno che notturno.

Per le giornate di festività cadenti di domenica si applica il trattamento previsto dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90, e successive eventuali modifiche e dagli Accordi Interconfederali.

Qualora lo Stato disciplinasse in maniera diversa la materia, l'elenco di cui sopra si intenderà integrato o inficiato di conseguenza.

Per la festività nazionale soppressa (4 novembre) e per le quattro festività religiose soppresse (San Giuseppe, Assunzione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo - per la città di Roma solo le prime 3 in quanto la quarta è considerata giorno festivo) effettivamente lavorate viene assicurato il pagamento di un compenso pari a 1/5 della retribuzione settimanale oltre alle normali spettanze.

ART. 8 – TRASFERITA

La Produzione, in caso si renda necessario, comunicherà alle figure del presente contratto le giornate in cui verranno impiegate ad una distanza superiore a 100 km dalla sede del set principale.

In caso di giornate lavorative intervallate da giorni di inattività (fuori sede), le giornate non lavorative dovranno essere parimenti retribuite, con esclusione delle giornate festive e/o di riposo, sesta giornata inclusa, salva l'ipotesi in cui, qualora la distanza renda possibile il rientro presso la sede del set principale.

In tale eventualità, la Produzione, a sue spese, potrà provvedere a far rientrare le figure professionali del presente CCNL, ove presenti, presso la sede del set principale.

Le giornate di viaggio per e dai luoghi di lavoro fuori sede, verranno retribuite al 50% del compenso giornaliero, solo nel caso in cui il luogo di destinazione o di ritorno disti almeno 100 km dal luogo del set.

ART. 9 – SICUREZZA

Data le peculiarità della mansione, lo Stuntman Coordinator è responsabile riguardo il rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza sul Set, esclusivamente durante le scene d'azione, e deve garantire la propria presenza sul Set.

Questa funzione verrà condivisa con il delegato della sicurezza (RSPP) ed il direttore di Produzione o suo rappresentante.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Produzioni garantiranno una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e "in itinere" nel limite massimo di un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo la fine dell'attività lavorativa, salvo quanto previsto per le trasferte.

Tale copertura dovrà garantire al lavoratore l'80% della retribuzione per tutto il periodo di durata del contratto, (in caso di infortunio con prognosi non superiore a 90 giorni). Qualora la Produzione non ottemperi a tale obbligo, sarà responsabile in prima persona della relativa erogazione a favore del lavoratore.

La copertura assicurativa sarà rapportata alla peculiarità ed al rischio insito nel lavoro dello Stuntman e dovrà obbligatoriamente tutelare anche eventuali danni permanenti e i casi di decesso per infortunio sul lavoro.

Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, che dovranno tenere conto della natura del rapporto, della mansione e della specificità dell'attività, nonché la Compagnia assicuratrice prescelta.

In ogni caso, e salve condizioni migliorative individualmente contrattualizzate, tali massimali non potranno essere inferiori ai seguenti:

- € 100.000,00 in caso di morte;
- € 100.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta del 5%;
- € 52,00* al giorno in caso di inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni;
- € 5.000,00 rimborso spese mediche e di cura da infortunio – con franchigia di € 150,00 per sinistro.

50

A tal fine, tutte le figure previste dal presente contratto saranno sottoposte ad un obbligo di visita medica, da effettuarsi prima dell'inizio delle riprese in cui tali figure risultano coinvolte, che ne attesti l'idoneità fisica.

Qualora la Produzione richieda l'utilizzo di veicoli personali per il trasporto di materiali e persone, varrà quanto previsto nel CCNL Generici.

ART. 11 – REFEZIONE

Per le figure rientranti nel presente contratto verrà garantita la sessa modalità di fruizione dei pasti prevista per la troupe, anche in relazione all'orario di lavoro previsto.

ART.12 – RICONOSCIMENTO PREVIDENZIALE E WELFARE

Al fine di agevolare il raggiungimento delle giornate minime necessarie per il relativo trattamento previdenziale, nonché come forma di welfare aziendale, le parti concordano che verranno riconosciute le giornate figurative come da tabella che specifica il numero di giornate figurative a fronte delle giornate lavorative.

ART. 13 – OSSERVATORIO

Le parti, sottoscrivendo il primo CCNL della categoria degli Stuntmen e delle altre figure di cui all'art. 1, condividono sulla necessità di dotarsi di uno strumento che permetta di monitorare l'applicazione dello stesso all'interno del settore cine-audiovisivo, approfondendo il confronto sulle materie in comune (relazioni sindacali, rappresentanti per la sicurezza) con le altre categorie, per favorire il processo di costruzione del contratto di filiera.

A tale scopo verrà costituito un Osservatorio composto, pariteticamente, da componenti di parte datoriale e componenti di parte sindacale, stipulanti il presente contratto, con regolamento che verrà definito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti delle prestazioni avverranno, di norma, con cadenza settimanale ma è facoltà delle parti determinare modalità di pagamento quindicinali o mensili.

ART. 15 – BILATERALITA' E RAPPRESENTANZA SINDACALE

Durante il confronto sviluppatosi nel corso delle trattative per il rinnovo o per la stesura di nuovi CCNL afferenti alla filiera della produzione cine-audiovisiva, le Parti hanno convenuto quanto segue su Bilateralità e Rappresentanza sindacale:

Valorizzazione della bilateralità

Le parti, tenuto conto delle peculiarità del settore e delle caratteristiche delle prestazioni lavorative, ritengono che la bilateralità costituita da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai con CGIL, CISL e UIL – come già prevista nel CCNL di Area dell'Impresa Cineaudiovisiva sottoscritto il 16 luglio 2019- possa rappresentare un valido strumento per offrire ai lavoratori e alle imprese condizioni aggiuntive e di miglior favore. In considerazione di ciò invitano le Confederazioni datoriali e sindacali a valutare l'avvio di percorsi atti a definire strumenti compatibili con le specificità delle lavorazioni oggetto del presente CCNL.

Costituzione commissione tecnica

Le Parti firmatarie il presente CCNL costituiscono a far data dal 15 dicembre 2024 una commissione tecnica che avrà il compito di individuare le proposte da sottoporre alle Confederazioni per rendere fruibile le prestazioni della bilateralità costituita da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani,

Claii con CGIL, CISL e UIL anche ai lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.

ART. 16 EFFICACIA E ENTRATA IN VIGORE

Il presente CCNL sarà applicato a tutte le produzioni del comparto cine audiovisivo.

Entrerà in vigore dal 1° novembre 2024 e avrà durata triennale, con scadenza al 31 ottobre 2027, salvo per le produzioni che alla data del 1° novembre 2027 siano già in avviata fase di lavorazione.

Tabelle allegate:

1. Retribuzioni
2. Giornate figurative

Extra

Nel caso venga richiesto allo Stunt di effettuare pose da attore ovvero recitazione di battute, microfonate o no, anche soggette a primi piani, peculiari della scena, lo stesso deve essere retribuito per la mansione svolta con una maggiorazione, prevista esclusivamente nel caso in cui lo Stunt interpreti un ruolo.

Sarà aggiunta una maggiorazione altresì in caso di particolari necessità quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rasature o tagli di capelli (in particolare i cambiamenti di colore o nella lunghezza) o altre che comportino una evidente variazione dell'aspetto fisico.

In scene di particolare difficoltà lo Stuntman Coordinator può proporre di aggiungere un extra alla paga dello Stuntman, l'entità di questo verrà decisa e concordata tra lo Stuntman Coordinator e la Produzione.

NOTE FINALI

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alla Parte Comune ovvero in via transitoria al CCNL Generici, come allineato alle Troupes di scena, ed al CCNL degli Interpreti/Attrici/Attori, nonché al CCNL Troupes, in fase di definizione, come già specificato in premessa, in particolare in materia di campo di applicazione, assunzione, forfettizzazione istituti normativi, festività, mensa, scelta, diarie, modalità di pagamento, custodia indumenti, provvedimenti disciplinari, ecc.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink scattered across the bottom half of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or names. A small number '8' is visible near the bottom center.

Allegato 1 – Retribuzioni

CCNL STUNTMEN 2024		RIGGER	STUNTMAN-HEAD RIGGER ASSISTENT COORINATOR	STUNTMAN COORDINATOR
DECORRENZA		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
Paga base giornaliera per ore	8	253,34	380,02	506,69
Forfait istituti normativi TFR	27%	68,40 23,83	102,60 35,75	136,80 47,67
totale 8H		345,57	518,37	691,16
Magg. 9 ^a ora lavorativa TFR 9 ^a ora	60%	50,67 3,75	76,00 5,63	101,34 7,51
TOTALE		400,00	600,00	800,00
Con decorrenza dal 31/10/2027		450,00	650,00	850,00























Allegato 2 – Giornate figurative

Con sabato lavorato

Senza sabato lavorato

	Lavorati	Contributi
L	1	2
M	2	4
M	3	5
G	4	6
V	5	6
S	6	6
D		
L	7	10
M	8	11
M	9	12
G	10	12
V	11	12
S	12	12
D		
L	13	16
M	14	17
M	15	18
G	16	18
V	17	18
S	18	18
D		
L	19	22
M	20	23
M	21	24
G	22	25
V	23	26
S	24	26
D		

	Lavorati	Contributi
L	1	2
M	2	4
M	3	5
G	4	6
V	5	6
S		
D		
L	6	8
M	7	10
M	8	11
G	9	12
V	10	12
S		
D		
L	11	14
M	12	16
M	13	17
G	14	18
V	15	18
S		
D		
L	16	20
M	17	24
M	18	25
G	19	26
V	20	26
S		
D		

Handwritten signatures and initials:
 - Black ink signatures: *ATA*, *FF*, *MP*, *PA*, *AS*, *NE*, *me*, *10*, *20*, *Im*
 - Blue ink signature: *B*

ROMA, 28 ottobre 2024

Teo Fine
CONFARTIGIANATO Cinema e Audiovisivo

CNA Cinema e Audiovisivo

CASARTIGIANI

CLAAI

SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

[Handwritten signatures and names of representatives from the listed organizations, including names like 'Marta', 'Alessandro', 'Giovanni', 'Luca', 'Stefano', 'Antonio', 'Roberto', 'Claudio', 'Giovanni', 'Stefano', 'Antonio', 'Roberto', 'Claudio', 'Giovanni', 'Stefano', 'Antonio', 'Roberto', 'Claudio']